I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1346/84 DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 349/84 recante sospensione delle concessioni tariffarie e aumentato dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America e recante istituzione delle restrizioni quantitative applicabili ad altri prodotti originari di detto paese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 394/84 (1), il Consiglio ha aumentato i dazi doganali ed istituito restrizioni quantitative all'importazione di taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America nel periodo compreso tra il 1° marzo 1984 e il 28 febbraio 1985;

considerando che, per i contingenti d'importazione espressi in ECU, si è tuttavia rivelato opportuno tenere maggiormente conto dell'andamento dei tassi di cambio USD-ECU tra il 1982, anno di riferimento fissato dalla Comunità per calcolare i contingenti d'importazione, e la data di applicazione di dette misure;

considerando che è opportuno cogliere l'occasione per precisare la procedura relativa alle modalità di applicazione;

considerando che è opportuno inoltre esentare dall'aumento dei dazi doganali i prodotti che sono stati imbarcati per inoltrarli verso la Comunità prima della pubblicazione del regolamento (CEE) n. 349/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 349/84 è così modificato:

1) il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. La ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri e le modalità d'applicazione ed essi relative sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1023/70 (1), sulla base delle importazioni effettuate dagli Stati membri nel 1982. »;

2) all'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

« L'articolo 1 non si applica alle merci per le quali è stato stabilito, sulla base di una polizza di carico o di un altro titolo di trasporto, che erano imbarcate in un porto degli Stati Uniti per essere inoltrate verso la Comunità prima dell'11 febbraio 1984. »;

3) l'allegato 2 è sostituito con l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

(in milioni di ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Contingente dal 1° marzo 1984 al 28 febbraio 1985
29.01 D II	29.01-71	Stirene	31,2
ex 39.02 C I b		Polietilene, nelle forme previste dalla nota 3 d), del capitolo 39, di spessore :	
		— di 0,10 mm o meno, di massa volumica :	
	39.02-09	— di meno di 0,94 g/cm³	10,8
	39.02-11	— di 0,94 g/cm³ o più	2,4
	39.02-12	— di più di 0,10 mm	3,1
ex 93.04 A	93.04-20, 30, 41, 49, 60	Fucili e carabine da caccia e da tiro, eccetto fucili e carabine da caccia e da tiro a due canne lisce	9,0
ex 97.06 C	97.06-10	Attrezzi da ginnastica e da sport atletico	4,4
ex 97.06 C	97.06-33, 34	Sci da neve	4,8